



## LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 30 07 1973 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22 8 1973 N. 29

*" Delimitazione delle zone omogenee ai sensi e per gli effetti della Legge 3 dicembre 1971 n. 1102 ".*

### ARTICOLO 1

I territori della regione classificati in tutto o in parte montani ai sensi dell' art. 3 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 sono ripartiti secondo le delimitazioni risultanti dalle allegate piante di ripartizione territoriale delle zone nelle seguenti zone omogenee: PROVINCIA DI IMPERIA ZONA 1 - Airole Apricale Baiardo Castelvittorio Dolceacqua Isolabona Olivetta S. Michele Perinaldo Pigna Rocchetta Nervina Sanremo Seborga Ventimiglia. ZONA 2 - Badalucco Carpasio Castellaro Ceriana Molini di Triora Montalto Ligure Pompeiana Taggia Terzorio Triora. ZONA 3 - Aquila d' Arroscia Armo Borghetto d' Arroscia Cosio d' Arroscia Mendatica Montegrosso Pian Latte Pieve di Teco Pornassio Ranzo Rezzo Vessalico. ZONA 4 - Aurigo Borgomaro Caravonica Cesio Chiusanico Chiusavecchia Diano Arentino Dolcedo Lucinasco Pietrabruna Pontedassio Prela' Vasia Villa Faraldi. PROVINCIA DI SAVONA ZONA 1 - Alassio Albenga Andora Arnasco Casanova Lerrone Castelbianco Castelvechio di Rocca Barbena Ceriale Cisano sul Neva Erli Garlanda Nasino Onzo Ortovero Stellanello Testico Vendone Villanova d' Albenga Zuccarello. ZONA 2 - Balestrino Boissano Calice Ligure Finale Ligure Giustenice Loano Magliolo Orco Feglino Pietra Ligure Rialto Toirano Tovo S. Giacomo Vezzi Portio. ZONA 3 - Bardineto Bormida Calizzano Cengio Cosseria Mallare Massimino Millesimo Murialdo Osiglia Pallare Plodio Roccavignale. ZONA 4 - Albisola Superiore Altare Cairo Montenotte Celle Ligure Dego Giusvalla Mioglia Pontinvrea Quiliano Sassello Savona Stella Urbe Tiglieto (Provincia di Genova) Vado Ligure Varazze. PROVINCIA DI GENOVA ZONA 1 - Arenzano Cogoleto Mele. ZONA 2 - Campoligure Masone Rossiglione. ZONA 3 - Campomorone Ceranesi Mignanego. ZONA 4 - Busalla Casella Crocefieschi Davagna Isola del Cantone Montoggio Ronco Scrivia Savignone Valbrevenna Vobbia. ZONA 5 - Bargagli Bogliasco Carasco Cicagna Cogorno Coreglia Ligure Favale di Malvaro Lorsica Lumarzo Moconesi Neirone Orero S. Colombano Certenoli Sori Tribogna Uscio. ZONA 6 - Fascia Fontanigorda Gorreto Montebruno Propata Rondanina Rovegno Torriglia. ZONA 7 - Borzonasca Mezzanego Ne Rezzoaglio S. Stefano d' Aveto. ZONA 8 - Casarza Ligure Castiglione Chiavarese Sestri Levante. PROVINCIA DI LA SPEZIA ZONA 1 - Carro Carrodano Maissana Rocchetta Vara Sesta Godano Varese Ligure Zignago. ZONA 2 - Bonassola Deiva Marina Framura Levante Monterosso al Mare Riomaggiore Vernazza. ZONA 3 - Beverino Bolano Borghetto Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Follo Pignone Ricco' del Golfo.

### ARTICOLO 2

Tra i comuni compresi in ciascuna zona omogenea di cui all' art. 1 e' costituita la comunita' montana ente di diritto pubblico.

### ARTICOLO 3

Le comunita' montane di cui al precedente articolo esercitano le loro funzioni anche relativamente ai territori di pertinenza dei consigli di valle e delle comunita' costituite a' sensi dell' art. 13 del DPR 10 giugno 1955 n. 987 che sono dichiarati sciolti per esaurimento del fine. Il patrimonio dei consigli di valle o comunita' montane sciolti e' liquidato secondo le modalita' previste dall' art. 168 del RD 3 marzo 1934 n. 383.

### ARTICOLO 4

I consigli di valle o le comunita' montane sciolti i quali svolgono funzioni di consorzi di bonifica montana ai sensi dell' art. 30 della legge 25 luglio 1952 n. 991 restano in vita fino alla costituzione degli organi delle nuove comunita' montane le quali subentrano nei rapporti relativi all' esecuzione dei lavori di bonifica montana non ancora condotti a termine.

### ARTICOLO 5

Il personale di ruolo delle comunita' montane o consigli di valle sciolti e quello non di ruolo che abbia svolto presso i medesimi servizio continuativo da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze della comunita' montana costituita nel territorio compreso in tutto o in parte nel disciolto ente.

### ARTICOLO 6

#### NORMA TRANSITORIA

Nella prima applicazione della presente legge ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore i consigli comunali provvedono a norma dell' art. 4 della legge regionale 21 maggio 1973 n. 15 per la disciplina delle comunita' montane a nominare i propri rappresentanti in seno alla comunita'. Entro 15 giorni successivi il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto convoca il Consiglio Generale di ciascuna comunita' che provvede alla elezione del Presidente provvisorio. Entro 60 giorni dalla convocazione il Consiglio Generale provvede alla redazione e deliberazione dello Statuto. Entro 30 giorni dall' approvazione dello Statuto il Consiglio Generale nomina gli organi della comunita'. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 30 luglio 1973

TITOLO DEDOTTO Piante di delimitazione territoriale delle zone omogenee delle provincie di Imperia Savona Genova La Spezia di cui alla legge 3 dicembre 1971 n. 1102.

---

#### RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1973

\_\_\_Num:0027

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:29

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1973